

STATUTO

**MOON IN JUNE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSCIANO PG VIA IV NOVEMBRE
6

Numero REA: PG - 350816

Codice fiscale: 03535370542

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'Atto
N. 49304 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche, la società denominata **"MOON IN JUNE S.R.L. Impresa Sociale"**. Ai sensi dell'art. 6) del suddetto Decreto Legislativo in tutti gli atti e corrispondenza dovrà essere riportata l'esatta denominazione comprensiva dell'indicazione "Impresa Sociale".

Art. 2

Sede

2.1 La società ha sede in Comune di Perugia.
2.2 Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, depositi, succursali e uffici di rappresentanza.

Art. 3

Domicilio nei rapporti sociali

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese o comunicato alla società all'accettazione della carica.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Art. 5

Oggetto sociale

5.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In particolare la società intende favorire la diffusione della cultura della musica.

5.2 La società esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 112/2017, in via stabile e principale, e precisamente:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-

cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per attività principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Più in generale, per il raggiungimento dei propri scopi, a titolo indicativo e non esaustivo, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- * organizzazione di eventi e manifestazioni concertistiche;

- * promozione e valorizzazione di formazioni musicali;

- * organizzazione di eventi formativi, masterclass, seminari rivolti in genere a musicisti;

- * produzione di materiale audio video e merchandising;

- * realizzazione di attività divulgative e di formazione in campo musicale;

- * erogazione di premi, contributi e borse di studio, anche ad enti e soggetti persone fisiche e non, che si propongono di realizzare gli obiettivi ed i progetti elaborati e/o condivisi dalla società;

- * raccogliere contributi per le proprie iniziative;

- * compiere in generale ogni operazione utile o necessaria al perseguimento nella vita civile, politica e istituzionale dei propri scopi.

5.3 La società può compiere tutte le operazioni ed atti che saranno reputati necessari o utili per l'esercizio delle attività di cui all'oggetto e così qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia; può inoltre ricevere finanziamenti da soci, purchè nei limiti e sotto l'osservanza delle normative in tema di raccolta del risparmio.

5.4 E' fatto divieto alla società di esercitare quanto oggetto di attività professionali riservate, nonchè le attività di sollecitazione al pubblico risparmio, in specie se riconducibili alla intermediazione finanziaria e in genere le attività che per legge o altro provvedimento cogente siano

riservate a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

6.2 Qualora si proceda a riduzione per perdite, può essere omesso il deposito di cui all'art. 2482/bis C.C..

6.3 Le decisioni di aumento di capitale sociale possono prevedere il conferimento di elementi patrimoniali anche diversi dal denaro, nonché l'offerta a terzi di quote di nuova emissione, e possono essere delegate agli amministratori ai sensi di legge; l'offerta ai soci per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione di aumenti onerosi è fatta dagli amministratori al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

6.4 Le quote di partecipazione sono frazionabili in caso di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte.

6.5 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.6 Le anticipazioni dei soci a favore della società a titolo di finanziamento si considerano infruttifere di interessi e/o altre utilità, a meno che risulti diversamente da specifica decisione dei soci.

Art. 7

A. TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI

Premesse, clausole comuni e condizioni di libera trasferibilità

7.1 Ai fini del presente Articolo:

7.1.1 Le quote di partecipazione al capitale della società sono di seguito denominate "Partecipazioni Sociali" (oppure al singolare "Partecipazione Sociale").

7.1.2 E' considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle Partecipazioni Sociali, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la costituzione di fondo in Trust, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione. Si intende non soltanto il trasferimento della pro-

prietà delle Partecipazioni Sociali, ma anche quello di diritti di sottoscrizione ex art. 2481-bis del Codice Civile, di assegnazione, di rapporti e contratti cui consegua il diritto di acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale, per cui con la definizione "Partecipazioni Sociali" si intendono anche detti strumenti, rapporti, contratti, diritti; qualora il diritto di acquisto ad essi connesso, in base a legge o a contratto o a decisione di Organi Sociali, sia soggetto a termine per il relativo esercizio, il termine stesso si intenderà sospeso di diritto a decorrere dalla comunicazione alla società di cui al successivo punto 7.3.2 e ricomincerà a decorrere dalla data di formale comunicazione dell'esito delle procedure disciplinate nel presente articolo che l'Organo Amministrativo darà all'avente diritto all'esito delle procedure stesse, a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La costituzione di pegno o usufrutto sulle partecipazioni è consentita a condizione che il diritto di voto sia comunque riservato al socio; diverse convenzioni di voto saranno opponibili alla società solo ove consti il consenso di tutti gli altri soci.

7.1.3 Ogni comunicazione relativa al trasferimento di Partecipazioni Sociali di cui al presente articolo, deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.

7.2 Le Partecipazioni Sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte del socio persona fisica, a titolo di eredità o legato, in forza di legge o testamento.

Le Partecipazioni Sociali sono trasferibili per atto tra vivi, comunque nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017; sono trasferibili senza i vincoli di cui al presente art. 7) se eseguite da socio persona fisica a favore di ascendenti, discendenti in linea retta o del coniuge, oppure, se il cedente è una società, a favore di società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 comma primo n. 1) del Codice Civile, o a favore di società controllate dalla medesima società che controlla la cedente ai sensi della normativa indicata, quindi appartenente al medesimo Gruppo; i vincoli e limiti di cui al presente articolo non sono inoltre applicabili a qualsiasi cessione di Partecipazioni Sociali per atto tra vivi formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata dalla

quale risulti espressamente il consenso di tutti i soci.

B. VINCOLI SUI TRASFERIMENTI PER ATTO TRA VIVI

7.3 Diritto di prelazione

7.3.1 Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Partecipazioni Sociali dovrà comunicarlo agli altri soci e all'Organo Amministrativo, precisando, nella stessa comunicazione, le generalità del soggetto a cui si intende trasferire le Partecipazioni Sociali, il corrispettivo e le condizioni di pagamento, nonché ogni altro elemento idoneo affinché tale comunicazione costituisca una completa offerta contrattuale; qualora la cessione avvenga a titolo gratuito oppure il corrispettivo non consista in una somma di denaro l'offerta deve in ogni caso indicare il prezzo che si intende conseguire.

7.3.2 I soci interessati ad esercitare diritto di prelazione, cioè diritto di essere preferiti nell'acquisto, dovranno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso trasmettere al socio offerente la loro volontà di acquisto alle condizioni indicate dall'offerente stesso.

Qualora il socio interessato all'acquisto ritenga eccessivo il prezzo richiesto nell'offerta dal socio cedente, con la comunicazione di cui al capoverso che precede dovrà richiedere che il prezzo di cessione venga determinato da un Arbitratore, sempre che nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione non venga raggiunto un accordo diretto con il socio cedente per la rideterminazione del prezzo.

Qualora uno o più soci abbiano richiesto la rideterminazione del prezzo ed altri abbiano accettato le condizioni contenute nell'offerta del socio cedente, il trasferimento avrà luogo esclusivamente in favore di questi ultimi.

Ove tutti gli aventi diritto abbiano chiesto la rideterminazione del prezzo, la nomina dell'Arbitratore sarà fatta, ad istanza della parte più diligente, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Perugia; l'Arbitratore potrà essere una persona fisica Revisore iscritto, ma anche una Società di Revisione o una Banca d'affari, ad insindacabile giudizio del soggetto nominante.

La Valutazione dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'assegnazione dell'incarico. I costi della Valutazione saranno a carico per

metà dei soggetti acquirenti (pro quota) e per metà del socio che trasferisce la propria Partecipazione Sociale; nel caso in cui la transazione non vada a buon fine, i costi saranno a carico dei soggetti che hanno richiesto la procedura di arbitraggio.

7.3.3 L'Arbitratore, per determinare il prezzo, potrà utilizzare una o più metodologie valutative scelte, tra quelle ritenute più diffuse e affermate, in base allo specifico settore, alla natura giuridica e alla specifica realtà della società, e dovrà tener conto di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione per la determinazione del valore di partecipazioni societarie ai fini di un loro equo apprezzamento. L'Arbitratore nominato potrà chiedere e ottenere dalla società e/o dai soci alienanti o acquirenti la documentazione contabile e di altra natura che riterrà rilevante.

7.3.4 Entro 15 giorni dalla comunicazione del valore delle Partecipazioni Sociali, il socio cedente può rinunciare a concludere la transazione qualora il valore risultante dalla valutazione dell'Arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo richiesto dal socio cedente stesso, comunicando la sua rinuncia agli altri soci e, comunque, all'Organo Amministrativo.

7.3.5 Il diritto di prelazione, tanto che vengano accettate le condizioni del socio offerente, tanto che sia richiesta la procedura di rideterminazione del prezzo, deve essere esercitato nella comunicazione di cui al precedente punto 7.3.2 con riferimento a tutte le Partecipazioni Sociali poste in vendita, anche da più soci cedenti congiuntamente; ove all'esito delle procedure previste dal presente articolo risultino più soci aventi diritto ad acquistare in esercizio del diritto di prelazione, le Partecipazioni Sociali oggetto di cessione saranno tra loro ripartite in proporzione alle Partecipazioni Sociali rispettivamente già possedute.

7.3.6 Perfezionamento del trasferimento per atto tra vivi

Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione nei termini previsti dal presente articolo, il socio che aveva comunicato la volontà di trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione Sociale è tenuto a perfezionare l'atto di cessione entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza dei termini procedurali sopra indicati; nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro tale ter-

mine, il socio dovrà reiterare la procedura per consentire agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione loro spettante.

7.4 Trasferimenti all'interno della compagine sociale

Il diritto di prelazione disciplinato nei precedenti commi del presente articolo si applica anche in ipotesi di trasferimenti a favore di soggetti che siano già soci; nell'offerta di cui al superiore punto 7.3.2 agli altri soci dovrà essere proposto l'acquisto di una quota della partecipazione da alienare di valore nominale tale da mantenere inalterati i rapporti tra le Partecipazioni Sociali del socio originario contraente e quelle di tutti gli altri soci; qualora uno o più degli aventi diritto non esercitino la prelazione, le Partecipazioni Sociali a questi destinate saranno ripartite tra i soci originari contraenti e i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle quote già rispettivamente possedute.

C) SANZIONI - INEFFICACIA

7.5 I trasferimenti eseguiti senza l'osservanza di quanto previsto nei commi che precedono del presente art. 7 sono inefficaci nei confronti della società; gli acquirenti non potranno richiedere iscrizioni o annotamenti agli atti e libri sociali e non saranno ammessi all'esercizio di alcun diritto, amministrativo o patrimoniale, afferente alle Partecipazioni Sociali acquistate in violazione del presente articolo.

Art. 8

Decisioni dei soci - Assemblea

8.1 I soci assumono decisioni sulle materie a loro riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

8.2 Tutte le decisioni dei soci debbono essere assunte mediante l'adozione del metodo assembleare.

8.3 Tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese hanno diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea

9.1 L'assemblea è convocata, entro i termini di legge, eventualmente maggiorati in conformità all'art. 2364 C.C., per deliberare annualmente sull'approvazione del bilancio e sull'eventuale distribuzione degli utili; inoltre è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e in tutti gli altri casi in cui la legge o l'atto costitutivo lo impongano.

9.2 La convocazione è fatta dagli amministratori;

nei casi previsti al primo comma dell'art.2479 C.C., può essere fatta direttamente dai soggetti legittimati, che ne danno avviso anche agli amministratori ed eventuali membri dell'Organo di Controllo.

9.3 In difetto di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria qualora siano rispettate le condizioni di cui all'ultimo comma art. 2479/bis C.C..

9.4 I soci possono essere rappresentati in assemblea da altro soggetto.

Art.10

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

10.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, oppure dal Presidente (o Vice Presidente) del Consiglio di Amministrazione; in loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta da soggetto, anche non socio, eletto con il voto della maggioranza del capitale sociale rappresentato; si rinvia all'art. 2371 C.C. per i poteri del Presidente e all'art. 2375 C.C. per le verbalizzazioni.

Art.11

Deliberazioni dell'assemblea

11.1 Ciascun socio ha voto in assemblea proporzionale all'ammontare della sua quota di partecipazione.

11.2 Le deliberazioni sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

11.3 Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate.

Art. 12

Amministrazione della società

12.1 L'amministrazione della società spetta o ad un Amministratore Unico oppure ad una pluralità di amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, retto e funzionante secondo il principio e le regole della collegialità, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

12.2 Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il tempo stabilito nell'atto di nomina; possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

12.3 La rielezione, revoca, sostituzione degli amministratori è rimessa a decisione dei soci, salvo quanto meglio precisato al successivo art.15).

12.4 Ove sia nominato un Consiglio di Amministra-

zione, l'atto di nomina ne stabilisce il numero dei componenti tra un minimo di tre ed un massimo di nove membri.

12.5 Nominandosi una pluralità di amministratori, anche in numero inferiore al minimo di cui al comma precedente, l'atto di nomina, ai sensi dell'art. 2475 comma terzo del Codice Civile, potrà stabilire di affidare l'amministrazione ad uno o più di essi, disgiuntamente oppure congiuntamente, in tutto o in parte, quindi con deroga al metodo collegiale.

Art. 13

Poteri e compensi degli amministratori

13.1 All'Amministratore Unico, al Consiglio di Amministrazione e ai coamministratori di cui al precedente art.12 capoverso 12.5 è demandata la gestione dell'impresa sociale; gli amministratori compiono tutte le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto diversamente consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 secondo comma C.C. spetta agli amministratori, fermi i poteri dell'Organo di Controllo di cui al successivo art. 16).

13.2 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, è attribuita all'Amministratore Unico; in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonchè ad altri membri del Consiglio ai quali sia demandata per singoli atti ed operazioni con specifica delibera. Nominandosi coamministratori ai sensi del precedente art. 12 capoverso 12.5 la rappresentanza è loro attribuita congiuntamente o disgiuntamente in corrispondenza a come sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

Nominandosi amministratori delegati ai sensi del successivo art. 14 questi esercitano la rappresentanza della società nei limiti delle funzioni e poteri ad essi conferiti.

13.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori generali, institori.

13.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; è riservata a decisione dei soci la fissazione dei loro emolumenti e compensi; i soci potranno inoltre deliberare a favore degli amministratori accantonamenti per T.F.M., anche a mezzo stipula di apposi-

te polizze assicurative.

13.5 La determinazione di emolumenti e compensi a favore degli amministratori deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia provveduto nell'atto di nomina, elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

14.2 Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

14.3 Il Presidente, od in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni volta lo giudichi opportuno o necessario oppure quando anche un solo consigliere o l'Organo di Controllo ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

14.4 Per la valida costituzione del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; la riunione è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice, in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

14.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; si rinvia in materia alla disciplina di cui all'art. 2381 del Codice Civile, per quanto compatibile.

Art.15

Cessazione degli amministratori

15.1 Gli amministratori cessano dalla carica per scadenza del termine, dimissioni, revoca da parte dell'assemblea ed altre cause previste dalla legge.

15.2 In caso di cessazione dell'Amministratore Unico, scadenza del termine del Consiglio di Amministrazione, ove venga meno anche per diverse cause la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, deve essere tempestivamente attivata decisione dei soci per provvedere alla sostituzione dell'intero organo.

15.3 Ove vengano meno in corso di esercizio uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ma non la maggioranza, i superstiti possono provvedere tramite il meccanismo della cooptazione e nell'osservanza dell'art. 2386, commi primo e secon-

do, del Codice Civile.

15.4 Per la decorrenza degli effetti della cessazione degli amministratori si rinvia alle disposizioni dell'art.2385 C.C..

Art. 16

Controlli

16.1 Tutti i soci hanno i diritti di controllo nonché la titolarità all'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 C.C..

16.2 I soci nominano l'Organo di Controllo interno, composto alternativamente da un membro effettivo o da un collegio di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma due, e 2399 del Codice Civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

16.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 16.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

16.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

16.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Bilanci e utili

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno,

17.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

17.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 17.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 17.4.

17.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di

specifici progetti di utilità sociale.

17.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Art. 18

Titoli di Debito

18.1 Con delibera dell'assemblea e assunzione delle forme e procedure previste per le modifiche statutarie, la società, nei limiti e alle condizioni di legge e con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C.; la delibera di emissione stabilisce le modalità di collocamento, il contenuto dei titoli e le eventuali regole della loro circolazione, la durata del prestito, l'entità degli interessi o altre utilità che produce.

Art. 19

Diritto di recesso

19.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

19.2 Si rinvia:

i) all'art.2437/bis del Codice Civile per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di recesso, per la cui comunicazione sarà valido strumento anche l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata, i vincoli sulla partecipazione del socio recedente e l'inefficacia o sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di recesso di cui al terzo comma di detta disposizione di legge:

ii) all'art.2473 del Codice Civile, per quanto non diversamente specificato dal presente articolo.

19.3 Il recesso esercitato in conformità alle disposizioni che precedono produce il proprio effetto nel momento in cui la comunicazione prevista dall'art. 2437/bis del Codice Civile perviene alla sede legale della società e a tale momento occorre fare riferimento per la valutazione delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso stesso.

Art. 20

Scioglimento e liquidazione

20.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

20.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

20.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'Orga-

no Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

20.4 Per l'ulteriore disciplina della società in liquidazione si rinvia alle norme di legge in materia.

20.5 In caso di estinzione della società, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma terzo, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti no profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 21

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

21. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 22

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

22.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

22.2. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori medesimi.

22.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art. 23

Requisiti per assumere cariche sociali

23.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile e dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 13.4.

Art. 24

Organi Collegiali - Norma di rinvio

24.1 La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti può essere inoltrato in termini più brevi, non inferiore comunque a 48 (quarantotto) ore per le riunioni assembleari.

24.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- * a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

* al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

24.3 Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dalle presenti norme di funzionamento, da considerare alla stregua di un vero e proprio statuto sociale, si rinvia alle norme di legge in materia.

Firmato: Patrizia Marcagnani

" Alba Peccia

" Giuseppe Brunelli Notaio

18 di 18